

Assemblea Regionale Siciliana

CXXVII

SEDUTA DI VENERDI 10 DICEMBRE 1948 (ANTIMERIDIANA)

Presidenza del V. Presidente Taormina

INDICE

Pag.

Sul processo verbale:

PRESIDENTE 2305

Schema di regolamento interno dell'Assemblea (Seguito della discussione):

PRESIDENTE 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2211

CALTABIANO 2305 2308 2309 2310

MAJORANA 2305 2306 2307 2309

RUSSO 2305

STARRABBA DI GIARDINELLI 2306 2308 2309

CACOPARDO 2306 2307

FRANCO 2306 2307 2309 2310

PANZA DI SCALEA 2306 2307 2308

D'AGATA 2306 2307

CASTORINA 2307 2310

CRISTALDI 2307 2310

DI MARTINO 2307

BONGIORNO VINCENZO 2307 2308 2309 2310

GENTILE 2308

BOSCO 2308

ARDIZZONE 2308

D'ANGELO 2308 2310

POTENZA 2308 2309

BIANCO 2309

ROMANO GIUSEPPE 2309 2310

NAPOLI 2309

D'ANTONI, Assessore ai trasporti, alle

comunicazioni ed alle attività mari-

nare 2309

MONTEMAGNO, relatore 2310

GUGINO 2310

Seguito della discussione dello schema di regolamento interno dell'Assemblea.

PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella precedente seduta è stato approvato l'articolo 95, passa all'articolo 96:

« Nessuno può parlare più di una volta nella stessa discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al regolamento o per fatto personale. »

CALTABIANO, poichè si intende stabilire che sopra un singolo argomento l'interlocutore non possa intervenire più di una volta nella stessa discussione, propone che l'articolo venga così formulato:

« Nessuno può parlare più di una volta su ciascun argomento, nella medesima discussione, tranne che per richiamarsi al regolamento o per fatto personale. »

MAJORANA osserva che la formulazione suggerita dall'onorevole Caltabiano lascia prevedere che una discussione possa essere divisa in diversi argomenti. Ciò sarebbe in contrasto con lo spirito del regolamento che esige a tal fine, l'esplicita richiesta di un deputato.

RUSSO presenta il seguente emendamento: *sopprimere la parola*: « stessa » prima della parola: « discussione ».

CALTABIANO ritira la sua proposta e si associa all'emendamento dell'onorevole Russo.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Russo.

(E' approvato)

Pone, quindi, ai voti l'articolo 96 con la modificazione di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Passa all'articolo 97:

« E' fatto personale l'essere intaccato nella

La seduta comincia alle ore 10.45.

Sul processo verbale.

PRESIDENTE comunica che il verbale della seduta precedente sarà letto in quella successiva, essendo in corso di redazione.

propria condotta, o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale: il Presidente decide. Se il deputato insiste, decide l'Assemblea senza discussione, per alzata e seduta.

Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su di una discussione chiusa o discutere ed apprezzare i voti dell'Assemblea. »

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

sostituire al primo periodo del primo comma, il seguente: « Si ha fatto personale quando si è intaccati nella propria condotta o quando vi è stata attribuzione di opinioni contrarie a quelle espresse. » e fare un capoverso a sé stante del secondo periodo.

STARRABBA DI GIARDINELLI è contrario.

PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento Napoli, poichè nessuno lo fa proprio in assenza del proponente.

MAJORANA ritiene che l'ultimo comma sia superfluo, in quanto in esso si ripete il concetto, già espresso, che non si possano apprezzare i voti dell'Assemblea. E' ovvio, d'altra parte, che non possa essere considerato fatto personale l'apprezzamento di un voto della Assemblea: per cui rientra nella discrezionalità del Presidente non concedere la parola in tal caso. Propone, pertanto, di sopprimere l'ultimo comma.

CACOPARDO presenta il seguente emendamento:

sopprimere, nell'ultimo comma, le parole: « o discutere ed apprezzare i voti dell'Assemblea ».

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Majorana.

(E' respinto)

Mette ai voti l'emendamento Cacopardo.

(E' respinto)

Pone, quindi, ai voti l'articolo 97.

(E' approvato)

Passa all'articolo 98:

« In qualunque occasione siano discussi i provvedimenti adottati da precedenti Governi, i deputati, i quali appartengono ai Governi che li adottarono, hanno il diritto di ottenere la parola alla fine della discussione, ma devono sempre farne richiesta appena dichiarata chiusa la discussione generale ed in ogni caso prima che venga indetta la votazione. »

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

sostituire, alle parole: « richiesta appena dichiarata chiusa la discussione generale ed in ogni caso prima che venga indetta la votazione », le altre: « richiesta in tempo ed in ogni caso subito dopo la dichiarazione di chiusura della discussione generale ».

Poichè nessuno lo fa proprio in assenza del proponente, lo dichiara decaduto.

Mette, quindi, ai voti l'articolo 98.

(E' approvato)

Passa all'articolo 99:

« Quando nel corso di una discussione un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente dell'Assemblea di nominare una Commissione la quale indaghi e giudichi il fondamento dell'accusa: essa è nominata a termini dell'articolo 17. Alla Commissione il Presidente può assegnare un termine per presentare le sue conclusioni. »

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

aggiungere, alla fine dell'articolo, le parole: « che sono comunicate all'Assemblea. In caso di dimostrata falsità dell'accusa, il Presidente biasima l'accusatore con pubblica dichiarazione ».

Poichè nessuno lo fa proprio in assenza del proponente, lo dichiara decaduto.

MAJORANA propone di sopprimere le parole: « Essa è nominata a termini dell'articolo 17 », ritenendole superflue.

FRANCO, a nome della Commissione, accetta la proposta.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Majorana.

(E' approvato)

LANZA DI SCALEA propone il seguente emendamento:

aggiungere, nel primo periodo, dopo la parola: « Commissione » le altre: « di inchiesta ».

Dà ragione del suo emendamento, affermando che, dopo la soppressione del richiamo all'articolo 17, è necessario specificare a quale Commissione debba farsi ricorso; in caso contrario, il Presidente potrebbe nominare una Commissione qualsiasi.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Lanza di Scalea.

(E' approvato)

D'AGATA propone il seguente emendamento:

sostituire, nell'ultimo periodo, alla parola: « può », l'altra: « deve ».

CASTORINA propone il seguente emendamento:

sostituire, nell'ultimo periodo, alle parole: « può assegnare », le altre: « assegna ».

D'AGATA si associa e ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Castorina.

(E' approvato)

CRISTALDI osserva che nell'articolo non è specificato che la relazione della Commissione presentata al Presidente debba essere portata a conoscenza dell'Assemblea. Ritiene, quindi, necessario che ciò sia espressamente detto e che, ove si voglia maggiormente precisare, venga stabilito il termine entro il quale la presentazione deve avvenire, suggerendo che questa si effettui nella seduta immediatamente successiva.

Presenta, quindi, il seguente emendamento:

aggiungere, nell'ultimo periodo, dopo le parole: « le sue conclusioni », le altre: « che saranno comunicate all'Assemblea alla sua prima seduta ».

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Cristaldi.

(E' approvato)

Pone, quindi, ai voti l'articolo 99 con le modifiche di cui agli emendamenti testé approvati.

(E' approvato)

Passa all'articolo 100:

« Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può impedirgli la parola per il resto della seduta su quell'oggetto. »

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'articolo 101:

« I deputati iscritti per parlare in una discussione possono leggere il loro discorso, ma la lettura non può, in nessun caso, eccedere la durata di un quarto d'ora. »

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

sostituire all'articolo 101 il seguente: « I deputati iscritti per parlare in una discussione possono servirsi di appunti, ma non leggere il loro discorso. La lettura di appunti non può in nessun caso eccedere la durata di cinque minuti ».

Poichè nessuno lo fa proprio in assenza del proponente, lo dichiara decaduto.

CRISTALDI propone la soppressione dello articolo 101.

Ne dà ragione, ritenendo ingiusto che ad un deputato, il quale preferisce leggere le sue argomentazioni, venga assegnato un limite di tempo, diversamente da chi, avendo il dono di una facile parola, espone oralmente il suo pensiero. E del parere che un'argomentazione letta abbia lo stesso valore di quella semplicemente detta.

Il Presidente, peraltro, può sempre richiamare il deputato perché si attenga all'argomento, limiti la discussione e faccia sì che essa sia conducente.

MAJORANA e CASTORINA si associano.

DI MARTINO chiede che la Commissione esprima il suo parere in merito.

FRANCO dichiara che la Commissione insiste sull'articolo perché ritiene che chi si avvale dell'esposizione scritta ha la possibilità di sintetizzare al massimo le sue argomentazioni, onde il termine di un quarto d'ora si rivela all'uopo del tutto sufficiente, salvo però restando il diritto dell'oratore di commentare ciò che ha letto.

Fa presente, inoltre, che l'esperienza di tutti i parlamenti insegna che la lettura, sia pure di magnifiche parole, non raggiunge il mordente e l'efficacia dell'esposizione orale. (Dis-sensi)

BONGIORNO VINCENZO è favorevole a che si dia al deputato la possibilità di leggere il suo discorso: ma non ritiene giusta l'imposizione di un limite per l'esercizio di una tale facoltà. Presenta, pertanto, il seguente emendamento:

sopprimere, le parole: « ma la lettura non può, in nessun caso, eccedere la durata di un quarto d'ora ».

CACOPARDO insiste sulla necessità di una limitazione.

FRANCO ribadisce che tale limitazione è prevista nel regolamento di tutti i parlamenti.

CRISTALDI ritira la sua proposta e si associa all'emendamento Bongiorno Vincenzo.

LANZA DI SCALEA fa osservare che, anche a prescindere dal carattere monotono che assume la lettura di un discorso, in effetti chi espone oralmente porta nella discussione il contributo certo della sua intelligenza; chi legge, invece, può anche esporre concetti non suoi, preparati precedentemente. (Viraci proteste)

PRESIDENTE fa osservare all'onorevole Lanza di Scalea che quanto egli dice non è rispettoso per l'Assemblea.

LANZA DI SCALEA accetta il richiamo; precisa, però, che non intendeva affermare che un oratore potesse leggere un discorso preparatogli da altri, ma che la trattazione di un argomento risultante da profondi studi fatti in precedenza (*commenti*) potrebbe prolungarsi per un lunghissimo periodo di tempo. (*Discussione nell'Aula - Richiami del Presidente*)

GENTILE è favorevole all'emendamento Bongiorno Vincenzo sia perché è consuetudine di tutti i parlamenti, fra i quali quello di Montecitorio, che i deputati leggano i loro discorsi (*commenti*), sia perché ravvisa necessario che i discorsi importanti siano ascoltati, al fine di poterne valutare le ragioni concrete e fondamentali; per cui non ritiene opportuno limitare la durata dell'esposizione. E' poco probabile, infatti, che un discorso scritto di rilevante importanza, in cui sono condensate molte idee, possa essere esaurito in un quarto d'ora. Resta sempre al Presidente la facoltà di richiamare l'oratore che si dilunga più del necessario, perché sintetizzi il suo dire.

BONGIORNO VINCENZO, riferendosi, a quanto ha detto l'onorevole Lanza di Scalea, rileva l'opportunità che l'Assemblea si avvantaggi del contributo efficace di tutti, anche se esso dovesse giungere attraverso la lettura di un discorso.

BOSCO osserva che la lettura di un discorso non può venire considerata come una menomazione della personalità di un deputato e ricorda che uomini illustri, quali Montani e Minghetti, erano incapaci di esporre oralmente le proprie idee.

ARDIZZONE ha l'impressione che, con una tale limitazione, si voglia approfittare delle scarse qualità oratorie di qualcuno per impedirgli di svolgere esaurientemente il suo concetto, favorendo, in tal modo, coloro che hanno una maggiore facilità di parola.

Ciò sarebbe ingiusto, poiché ciascuno ha il diritto di servirsi dei mezzi che la natura gli ha dato per apportare alla discussione il contributo della sua intelligenza. Per questa ragione fa proprio l'emendamento Cristaldi sopperitivo dell'articolo 101.

CALTABIANO osserva, anzitutto, che l'articolo 101 pone, a suo giudizio, un limite alla lettura di un discorso durante lo svolgimento di una discussione; in conseguenza, questo limite non riguarda il presentatore di una

mozione o il relatore di disegni di legge. Deve, quindi, supporre che l'articolo si riferisca soltanto all'interlocuzione.

Quanto, poi, alla facoltà di parola, è convinto che colui che abbia studiato e sceverato profondamente un problema, troverà sempre il modo di illustrarlo. Deve osservare, in proposito, che chi legge non fa un discorso, ma una relazione vera e propria; chi si esprime oralmente si serve spesso di appunti, del materiale raccolto per citazioni e riferimenti documentati; per questi motivi, mentre non si può contestare il diritto di servirsi senza alcuna limitazione degli appunti, si deve, necessariamente, porre un limite alle relazioni vere e proprie. Conclude, dichiarandosi favorevole all'approvazione dell'articolo nel testo originario.

D'ANGELO osserva che i limiti di tempo sono imposti dalla natura di ogni singola discussione, per cui propone di affidare al potere discrezionale del Presidente la facoltà di porre, di volta in volta, un termine a chi legge.

STARABBA DI GIARDINELLI si dichiara favorevole all'articolo nel testo originario e contrario agli emendamenti.

Se, infatti, non si dovesse stabilire alcuna limitazione, si porrebbe l'Assemblea nella condizione di dover subire delle letture interminabili. Fa, inoltre, rilevare come sia agevole sintetizzare al massimo quando si ricorre all'esposizione scritta, contrariamente a quanto avviene per le trattazioni orali, nel qual caso l'oratore ha bisogno di un periodo di tempo molto più ampio se vuole esporre esaurientemente il suo punto di vista.

POTENZA rileva che, a suo avviso, la discussione si è accesa per un malinteso a cui ha dato luogo la dizione dell'articolo, che vuole limitare la libertà di parola a chi legge, principio assurdo ed inammissibile per un'Assemblea democratica.

Osserva, quindi, che la limitazione di tempo stabilita dall'articolo si richiama ad una disposizione di un altro regolamento, ma che tale disposizione ha però ben altra funzione. In altre Assemblee, infatti, è stabilito, ad esempio, che il deputato non può leggere per oltre quindici minuti consecutivi; il che significa che questi può restare alla tribuna anche delle ore, purché alterni ad ogni quindici minuti di lettura anche pochi minuti di esposizione orale.

Conclude, proponendo di modificare l'articolo nel senso della disposizione sopra richiamata, o di sopprimere.

ARDIZZONE chiede che venga votato, per

primo, il suo emendamento soppressivo dello articolo 101.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Ardizzone soppressivo dell'articolo 101.

(*E' respinto*)

(*La seduta, sospesa alle ore 11,25, è ripresa alle ore 12,05*)

PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti all'articolo 101:

— dall'onorevole Lanza di Scalea: *sopprimere le parole*: « in nessun caso »;

— dall'onorevole Lo Manto: *sostituire, alle parole*: « quarto d'ora », *le altre*: « mezz'ora »;

— dall'onorevole Potenza: *aggiungere, dopo le parole*: « la lettura », *le altre*: « delle singole parti scritte »;

— dall'onorevole Omobono: *sostituire, all'articolo, il seguente*: « I deputati iscritti a parlare in una discussione possono esprimere il loro pensiero anche leggendo un discorso scritto in precedenza ».

FRANCO fa presente che la Commissione, mentre in un primo momento insisteva nel mantenimento dell'articolo sul testo da essa proposto, ora è favorevole a che si stabilisca che un deputato può leggere, durante un suo intervento, per 25 minuti.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Bongiorno Vincenzo, a cui hanno aderito gli onorevoli Cristaldi e Gentile.

(*E' approvato*)

Propone, per ragioni di forma, la seguente modificazione:

sostituire, alla preposizione: « per », *l'altra*: « a ».

Dichiara, quindi, superati gli altri emendamenti a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bongiorno Vincenzo e pone ai voti l'articolo 101 nel testo risultante dopo l'approvazione dell'emendamento predetto e della modifica formale da lui suggerita.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 102:

« Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad altra seduta. »

STARRABBA DI GIARDINELLI ritiene opportuno sopprimere le parole: « interrotto e ».

BONGIORNO VINCENZO si associa.

MAJORANA dissente.

BIANGO suggerisce di modificare l'articolo

lo come segue: « Nessun discorso iniziato può essere rimandato ad altra seduta per la sua continuazione ». (*Dissentis*)

POTENZA non ravvisa la necessità di inserire nel regolamento un tale articolo, in quanto l'ipotesi della interruzione di un discorso può determinarsi soltanto nel caso in cui la seduta venga improvvisamente tolta per causa di forza maggiore. In tal caso l'oratore potrà continuare il suo discorso nella seduta successiva.

Propone, pertanto, di sopprimere l'intero articolo 102.

ROMANO GIUSEPPE è favorevole al mantenimento dell'articolo in quanto lo stesso costituisce una garanzia per l'oratore.

NAPOLI osserva che l'articolo è formulato in modo poco chiaro e può dar luogo ad un equivoco, nel senso cioè che non si comprende se il discorso possa essere o meno proseguito in caso di interruzione per causa indipendente dalla volontà dell'oratore.

A suo avviso, se si vuole evitare che un oratore, approfittando del fatto che il suo discorso viene interrotto e rinvia alla seduta successiva, inizi una nuova esposizione, è necessario dare all'articolo la seguente formulazione: « Nessun discorso iniziato può essere rimandato alla seduta successiva ».

CALTABIANO è contrario alla soppressione dell'articolo, poiché, con lo stesso, si stabilisce che un oratore non può interrompere un discorso per rinvialo ad altra seduta, ma non se ne vieta, come intendeva l'onorevole Potenza, la continuazione, qualora esso sia interrotto da altri deputati, od anche dal Presidente. Si dichiara, pertanto, favorevole alla modifica proposta dall'onorevole Napoli.

PRESIDENTE comunica che l'onorevole D'Agata ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Nessun discorso iniziato può essere dallo stesso oratore rimandato ad altra seduta ».

POTENZA dichiara di non insistere nella proposta di soppressione dell'articolo.

D'ANTONI, *Assessore ai trasporti, alle comunicazioni ed alle attività marinare*, dopo avere osservato che l'articolo in discussione merita una maggiore considerazione, ritiene che non si possa impedire ad un deputato di continuare il suo discorso nella seduta successiva a quella in cui lo ha iniziato, fermando restando il diritto dell'oratore di ultimare il suo discorso nella stessa seduta. A tal fine presenta il seguente emendamento sostitutivo: « Il deputato che inizia un discorso ha il di-

ritto di completarlo nella stessa seduta. È consentito, in casi eccezionali, al deputato, per la discussione di problemi o di provvedimenti legislativi di vasta portata, continuare il proprio discorso anche nella seduta successiva ».

BONGIORNO VINCENZO richiama l'attenzione dell'Assemblea sulla necessità di esaminare con attenzione il problema ed, a tal fine, fa presente che può anche verificarsi il caso in cui un oratore debba interrompere il suo discorso perché colpito da improvviso maleore.

ROMANO GIUSEPPE, nel rilevare che i casi di forza maggiore sono eccezionali, sottolinea la necessità di mantenere l'articolo nel testo proposto, in quanto, essendosi data al deputato, con l'articolo precedente, la facoltà di leggere un discorso senza alcuna limitazione di tempo, ove venisse ammessa la possibilità di continuare il proprio discorso anche nella seduta successiva, non gli si potrebbe vietare di leggere financo un volume.

MONTEMAGNO, *relatore*, dichiara che la Commissione è contraria all'emendamento D'Antoni ed insiste nel testo proposto.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento D'Antoni.

(*E' respinto*)

Pone ai voti l'emendamento D'Agata.

(*E' respinto*)

Pone ai voti l'articolo 102.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 103:

« I richiami per l'ordine del giorno o per il regolamento o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulle questioni principali. In questi casi non possono parlare, dopo la proposta, che un oratore contro ed uno in favore, e per non più di 10 minuti ciascuno. »

Ove l'Assemblea sia chiamata a decidere sui richiami suddetti, la votazione si fa per alzata di seduta. »

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

sostituire, alle parole: « I richiami per l'ordine del giorno e per il regolamento e per la priorità delle votazioni », *le altre:* « I richiami riguardanti l'ordine del giorno, il regolamento o la priorità delle votazioni ».

MONTEMAGNO, *relatore*, accetta l'emendamento Napoli.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(*E' approvato*)

Pone ai voti, l'articolo 103 con la modifica di cui all'emendamento testé approvato.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 104:

« Ogni deputato ha diritto di proporre emendamenti i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quello logico che il Presidente, inappellabilmente, reputa opportuno per la discussione. »

Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi o emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni dell'Assemblea adottate sull'argomento. Il Presidente inappellabilmente decide, previa lettura.

Nel caso venga ammessa la proposta, può sempre essere opposta la questione pregiudiziale. »

GUGINO propone la soppressione, al primo comma, della parola « logico » che è, a suo avviso, superflua.

CALTABIANO è contrario alla proposta dell'onorevole Gugino, rilevando che vi sono casi in cui l'ordine logico ha la prevalenza e che una tale valutazione va riservata al Presidente, che dirige la discussione.

CASTORINA concorda con l'onorevole Caltabiano.

CRISTALDI è contrario all'emendamento Gugino, in quanto, mentre da una parte si stabilisce che gli emendamenti vengono discussi secondo l'ordine di presentazione, dall'altro non può negarsi al Presidente dell'Assemblea il potere discrezionale di aprire la discussione sui vari emendamenti secondo quell'ordine logico che riterrà opportuno per il migliore andamento della discussione.

GUGINO insiste nella sua proposta facendo rilevare che la logica non è assoluta, in quanto il criterio logico del Presidente può essere diverso da quello di altri deputati. D'altra parte, è espressamente sancito che il Presidente decide inappellabilmente in merito allo ordine di discussione degli emendamenti.

BONGIORNO VINCENZO si associa alle considerazioni dell'onorevole Gugino, aggiungendo che, altrimenti, dovrebbe stabilirsi a quale logica il Presidente debba riferirsi.

D'ANGELO osserva che non v'ha dubbio che il Presidente debba riferirsi alla logica della discussione.

FRANCO, a nome della Commissione, si associa alle considerazioni dell'onorevole Cristaldi,

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento soppressivo Gugino.

(Dopo prova e contoprova, posto ai voti per dirisione, è respinto)

Pone ai voti l'articolo 104.

(È approvato)

Rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta antimeridiana.

La seduta termina alle ore 12,55.

La seduta è rinviata alle ore 17 con l'ordine del giorno comunicato nella precedente seduta.

TIPOGRAFIA S. PEZZINO E F. PALERMO

